

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N°1
COMUNE CAPOFILA COSENZA**

COMUNI DI APRIGLIANO, CAROLEI, CELICO, CERISANO, DIPIGNANO, DOMANICO,
LAPPANO, MENDICINO, PIETRAFITTA, ROVITO, SPEZZANO DELLA SILA, ZUMPARO,
CASALI DEL MANCO

CONVENZIONE

***PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 1,
C.797 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N.178 (LEGGE DI BILANCIO 2021).***

L'anno duemilaventiquattro (2024) addì _____ del mese di _____ () alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, presso la sede del Comune di Cosenza, Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1, sono presenti:

1. il Comune di **Cosenza (Capofila)**, rappresentato dal Sindaco Francesco Alessandro Caruso
2. il Comune di **Aprigliano**, rappresentato dal Sindaco Alessandro Leonardo Porco
3. il Comune di **Carolei**, rappresentato dal Sindaco Francesco Iannucci
4. il Comune di **Celico**, rappresentato dal Sindaco Matteo Francesco Lettieri
5. il Comune di **Cerisano**, rappresentato dal Sindaco Lucio Di Gioia
6. il Comune di **Dipignano**, rappresentato dal Sindaco Gaetano Sorcale
7. il Comune di **Domanico**, rappresentato dal Sindaco Gianfranco Segreti
8. il Comune di **Lappano**, rappresentato dal Sindaco Angelo Marcello Gaccione
9. il Comune di **Mendicino**, rappresentato dal Sindaco Irma Bucarelli
10. il Comune di **Pietrafitta**, rappresentato dal Sindaco Antonio Muto
11. il Comune di **Rovito**, rappresentato dal Sindaco Giuseppe De Santis
12. il Comune di **Spezzano della Sila**, rappresentato dal Sindaco Salvatore Monaco
13. il Comune di **Zumpano**, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Fabiano
14. il Comune di **Casali del Manco**, rappresentato dal Sindaco Francesca Pisani

PREMESSO CHE:

1. La Legge 8 novembre 2000, n. 328, ha assegnato i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
2. La Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, recante "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*" ha riconosciuto alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha affidato

ai Comuni compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella progettazione i soggetti privati operanti nel settore. I Comuni, inoltre, progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale. I Comuni, infine, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;

3. La Legge regionale n. 23/2003 ha ricondotto alla competenza dei Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L. n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accREDITamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli Enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 328/2000;
4. La Deliberazione di Giunta Regionale 22/06/2015, n. 210, ha ridefinito gli Ambiti territoriali intercomunali e riorganizzato il sistema dell'offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali;
5. I Comuni di Cosenza (con funzioni di Capofila), Aprigliano, Carolei, Celico, Cerisano, Dipignano, Domanico, Lappano, Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano della Sila, Zumpano, Casali del Manco, in attuazione delle menzionate disposizioni, compongono l'Ambito Territoriale Sociale n.1, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
6. L'attuale organizzazione e funzionamento dell'Ambito è garantito dal seguente provvedimento: Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale, con Cosenza Comune capofila;
7. Attraverso tale Convenzione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale sopra richiamata, i 14 Comuni hanno espresso la volontà di coordinare le attività di interesse collettivo, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale, con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
8. Gli Enti stipulanti il presente Accordo, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni e in adesione ai principi, di derivazione costituzionale, di buon andamento, efficienza e, soprattutto, efficacia dell'azione amministrativa e degli interventi pubblici, avvertono l'esigenza di dotarsi di una gestione sempre più stabile e funzionale, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali previsto dal processo di riforma regionale. La finalità è quella di adeguare l'assetto gestionale alla sempre più incisiva e strutturata programmazione degli interventi sociali, tenendo conto delle mutate esigenze sociali e comunitarie, favorendo un sempre più intenso e costruttivo approccio corresponsabile e solidaristico alle prestazioni e

agli interventi sociali. Il tutto, inoltre, in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali, previsto dal processo di riforma regionale e della necessità di attuare i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

RILEVATO CHE:

1. Nell'ambito delle funzioni assegnate all'ATS, rientra anche quella relativa alla gestione del servizio sociale professionale, sinora assicurato attraverso le selezioni del personale espletate con Determinazioni Dirigenziali nn. 106 del 19/01/2018 e 1838 del 14/12/2020 aventi ad oggetto "Approvazione Long List di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali per l'attuazione di servizi a favore dei nuclei familiari beneficiari del SIA/REI/RDC" a valere sul PON Inclusione 2014-2020 e sulla Quota servizi del Fondo Povertà 2018-2021, ed attuata attraverso la sottoscrizione dei relativi contratti depositati presso l'Amministrazione Capofila;
2. Gli originari rapporti di lavoro hanno subito diverse proroghe, l'ultima delle quali ha prolungato tutti i contratti fino al 31 dicembre 2024, secondo quanto convenuto dai Sindaci dell'Ambito;
3. Ad oggi, pertanto, ai sensi e per gli effetti di tutti i menzionati provvedimenti risultano in servizio n. 22 assistenti sociali con contratto di prestazione professionale a 28 ore settimanali;
4. Tale qualificato apporto lavorativo e professionale ha costituito e costituisce, senz'altro, un investimento e arricchimento, sia per i Comuni e sia per le professioniste interessate, in termini di conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-assistenziali, di mappatura dei bisogni, delle fragilità e delle marginalità, di efficacia di risposta e di prevenzione.

DATO ATTO CHE:

1. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021) all'art. 1, commi 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo è così determinato:
 - 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
 - 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento citato, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni, dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste;

2. Per favorire il reclutamento degli assistenti sociali, con la stessa legge di bilancio, sono state assegnate risorse attraverso due distinti canali:
 - € 180 milioni del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà), volti all'erogazione di un contributo in favore degli ATS, che tuttavia può essere ottenuto solo qualora il rapporto tra assistenti sociali e popolazione sia già superiore alla soglia di uno ogni 6.500 abitanti;
 - Fondo di solidarietà comunale (FSC), ai sensi dell'art. 1, comma 449, lett. d) quinquies della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), cosiddetta voce "D6", con stanziamento così suddiviso € 215.923.000 per l'anno 2021, € 254.923.000 per l'anno 2022, € 299.923.000 euro per l'anno 2023 e € 345.923.000 per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Le suddette risorse sono da intendersi a specifica destinazione in relazione alla finalità cui le stesse sono dirette, includendosi a pieno titolo la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di figure specifiche nell'ambito dei servizi sociali e che l'utilizzo della spesa è soggetto a monitoraggio annuale attraverso il SOSE.
3. Il rafforzamento della struttura dei servizi sociali è un obiettivo prioritario declinato nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui, al punto 3.3.1, si legge testualmente "*...Il Piano povertà 2018-2020 definiva le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di LEPS. In tale prospettiva identificava come prioritario innanzitutto il rafforzamento del servizio sociale professionale, le cui funzioni sono essenziali per dare concreta attuazione al percorso di accompagnamento dei beneficiari: tale servizio costituisce infatti il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione. In questo contesto veniva identificato come primo obiettivo di servizio quello di assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. Inoltre, veniva data esplicita indicazione che "al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia erogato dall'ente pubblico". E ancora "...in ogni caso, il potenziamento del servizio sociale professionale e il raggiungimento del LEPS di un assistente sociale ogni 5000 abitanti può essere sostenuto, oltre che dal complesso delle risorse del Fondo Povertà, anche con il concorso del PON Inclusione e delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 791 della Legge di bilancio 2021, anche in forza dell'esplicitazione di tale obiettivo fra quelli individuati dalla Commissione per i fabbisogni standard ai sensi della norma".*

CONSIDERATO CHE:

1. Il numero di assistenti sociali necessari, all'interno dell'Ambito assistenziale n.1 di Cosenza, a soddisfare il livello minimo delle prestazioni essenziali secondo la normativa vigente è pari a 22, secondo il seguente calcolo: 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti su un totale di 110.380 abitanti dell'intero Ambito n. 1 ($110.380:5000=22,08$);
2. All'interno dell'Ambito assistenziale n. 1 esistono già tre assistenti sociali di ruolo, di cui due a part - time, e che, pertanto, il numero necessario a soddisfare il livello minimo delle prestazioni essenziali è pari a 19;

3. La proporzione da raggiungere, al fine del rispetto degli obiettivi sopra individuati dalle disposizioni di legge, risulta essere la seguente;

COMUNI	POPOLAZIONE	RAPPORTO 1/5000	N. RISORSE	ORE SETTIMANALI
APRIGLIANO	2385	0,48	1	17,17
CAROLEI	3113	0,62	1	22,41
CASALI DEL MANCO **	9523	1,90	2	68,57
CELICO	2500	0,50	1	18,00
CERISANO	2934	0,59	1	21,12
COSENZA	63909	12,78	13	460,14
DIPIGNANO	4083	0,82	1	29,40
DOMANICO	940	0,19	1	6,77
LAPPANO	857	0,17	1	6,17
MENDICINO	9084	1,82	2	65,40
PIETRAFITTA	1166	0,23	1	8,40
ROVITO	3015	0,60	1	21,71
SPEZZANO DELLA SILA *	4237	0,85	1	30,51
ZUMPANO	2634	0,53	1	18,96
TOTALE	110380	22,08		794,74

Fonte Istat: popolazione residente al 01/01/2023

* Nel Comune di Spezzano della Sila prestano servizio N.2 assistenti sociali assunti con contratto da 17 ore settimanali ciascuno.

** Nel Comune di Casali del Manco presta servizio n. 1 assistente sociale con contratto da 33 ore settimanali

RICHIAMATI:

1. Il verbale della riunione della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Assistenziale n. 1 del 3.10.2022, nella quale è stato deciso l'avvio delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato delle unità lavorative di vario profilo, amministrativo e tecnico/specialistico, da destinare al Settore Welfare del Comune Capofila di Cosenza, a valere sul Fondo Povertà;
2. Il verbale della riunione della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Assistenziale n. 1 del 27.10.2023 nella quale, alla presenza dei Funzionari Regionali competenti, è stata decisa l'indizione di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale, attraverso le due modalità, rispettivamente al 50% del fabbisogno evidenziato, della selezione riservata e della procedura concorsuale aperta (art. 20 D.Lgs. n. 75/2017), a valere sul Fondo di Solidarietà dei Comuni dell'Ambito/Quota destinata al potenziamento dei servizi sociali;
3. Il verbale della medesima riunione, nella parte in cui i Sindaci, all'unanimità, hanno espresso la volontà di destinare per il procedimento di assunzione e per la copertura dei relativi costi, la quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale, a ciascun Ente assegnata di anno in anno.

RITENUTO CHE:

1. L'articolo 57, comma 3 *septies*, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che: *«a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente»*. Detta disposizione, in sostanza, formalizza il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli Enti ponendo espressamente il solo limite temporale delle assunzioni effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. stesso, ossia dopo il 14 ottobre 2020;
2. Il comma 801 della già citata Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), stabilisce espressamente che: *“i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale”*, applicando la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3 *septies*, del D.L. n. 104/2020;
3. La Legge di Bilancio 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ai commi 734 - 735 dell'art. 1, con i quali è stato novellato il menzionato art. 1, c. 449, lettera d-quinquies), della Legge n. 232/2016, specifica che la detta quota del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, definito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 797), affinché venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. La norma estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021;
4. L'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (come modificato da articolo 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8; dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 e dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), stabilisce espressamente che: *“Fino al 31 dicembre 2024, le Amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:*
 - a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso;*
 - b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'Amministrazione che bandisce il concorso”*;

RITENUTO, ALTRESI':

1. Di poter ricorrere all'applicazione di tale disposizione, nel caso in specie, per un numero pari a 2 assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, a valere sul Fondo di Solidarietà dei Comuni dell'Ambito/Quota destinata al potenziamento dei servizi sociali;
2. Di poter inoltre procedere, ai fini del raggiungimento dei livelli minimi delle prestazioni essenziali, secondo il calcolo sopra indicato, all'indizione di una selezione aperta per la copertura dei restanti 10 posti di assistenti sociali a tempo indeterminato, sempre a valere sul Fondo di Solidarietà dei Comuni dell'Ambito/Quota destinata al potenziamento dei servizi sociali.

ACCERTATO CHE:

1. Con Determinazione Dirigenziale n. 790 del 6.5.2024, il Comune di Cosenza, in qualità di Capofila dell'Ambito ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per l'assunzione di numero 2 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - CCNL Personale Comparto Funzioni Locali - profilo professionale di "Funzionario Assistente Sociale" (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), da impiegare presso gli Uffici dell'Ambito Territoriale Sociale di Cosenza;
2. Con Determinazione Dirigenziale 1466 del 02/09/2024 è stata approvata la graduatoria finale di merito e sono stati dichiarati i vincitori della selezione sopracitata;
3. Con Determinazione Dirigenziale n. 1748 del 01/10/2024 il Comune di Cosenza, in qualità di Capofila dell'Ambito, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 (dieci) Assistenti Sociali (Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ex categoria D) da assegnare al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Socio Assistenziale n. 1 di Cosenza;
4. Con volontà espressa dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27.10.2023, tutti i Comuni facenti parte dell'ATS di Cosenza si sono impegnati a destinare, in maniera stabile, la quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale ad essi assegnata annualmente nella misura del valore attribuito per l'annualità 2023 in favore del Comune Capofila, al fine di strutturare stabilmente il Servizio Sociale Professionale e le attività dell'Ufficio di Piano, mediante assunzione a tempo indeterminato delle assistenti sociali in rapporto al raggiungimento del LEPS 1:5000;
5. Il contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 a cui l'Ambito avrà diritto, pari ad Euro 40.000 annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000, sarà ripartito a tutti i Comuni dell'Ambito in misura proporzionale alla popolazione residente.

VISTI:

- A) Il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- B) Il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche;
- C) La Legge 7.8.1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D) Il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

- E) Gli Statuti dei Comuni aderenti;
- F) Il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cosenza.

Tutto quanto sopra premesso, visto, richiamato, rilevato, considerato e accertato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra gli Enti come sopra indicati e rappresentati

La narrativa che precede è parte sostanziale ed integrante del presente Accordo.

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Accordo, integrativo della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale, con Cosenza Comune capofila, ha per oggetto l'introduzione di un livello minimo delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore (assistente sociale) ogni 5.000 abitanti.
- 2) Nell'ottica sopra richiamata, gli Enti aderenti intendono avvalersi delle possibilità offerte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, che prevede l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS), in ragione del numero di assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato, in termini di equivalente a tempo pieno, in proporzione alla popolazione residente nel territorio dell'Ambito, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali.
- 3) Mediante il presente Accordo si intende dare corso e disciplinare l'immissione delle previste 19 unità (di cui 9 con procedura di selezione riservata e 10 con procedura concorsuale aperta).
- 4) Gli Enti aderenti al presente Accordo si obbligano e impegnano a destinare in maniera stabile, in favore del Comune Capofila, la quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale ad essi assegnati, nella misura del valore attribuito al 2023, al fine di strutturare stabilmente il Servizio Sociale Professionale e le attività dell'Ufficio di Piano, mediante assunzione a tempo indeterminato delle assistenti sociali in rapporto al raggiungimento del LEPS 1:5000;
- 5) Il contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 a cui l'Ambito avrà diritto, pari ad Euro 40.000 annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000, sarà ripartito a tutti i Comuni dell'Ambito in misura proporzionale alla popolazione residente.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

- 1) Le finalità perseguite mediante la stipula del presente Accordo sono quelle di:
 - a) garantire omogeneità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) su tutto il territorio dell'Ambito;
 - b) assicurare la presa in carico delle persone e delle famiglie in tutti i 14 comuni dell'ATS;
 - c) sviluppare economie di scala nell'erogazione dei servizi;
 - d) sviluppare e qualificare i servizi sociali dell'ambito territoriale;
 - e) favorire la solidarietà e la corresponsabilità di analisi, di azione, di risposta e di soluzione in tema di interventi sociali in una logica di comunità ampia.

- 2) La popolazione dell'ATS alla data del 01.01.2023 è pari a 110.380 abitanti. Al fine di raggiungere i LEPS previsti dalla normativa l'ATS dovrà conseguire l'obiettivo del rapporto tra n. abitanti/assistenti sociali per come dettagliato nel prospetto di seguito riportato.

COMUNI	POPOLAZIONE	RAPPORTO 1/5000	N. RISORSE	ORE SETTIMANALI
APRIGLIANO	2385	0,48	1	17,17
CAROLEI	3113	0,62	1	22,41
CASALI DEL MANCO **	9523	1,90	2	68,57
CELICO	2500	0,50	1	18,00
CERISANO	2934	0,59	1	21,12
COSENZA	63909	12,78	13	460,14
DIPIGNANO	4083	0,82	1	29,40
DOMANICO	940	0,19	1	6,77
LAPPANO	857	0,17	1	6,17
MENDICINO	9084	1,82	2	65,40
PIETRAFITTA	1166	0,23	1	8,40
ROVITO	3015	0,60	1	21,71
SPEZZANO DELLA SILA *	4237	0,85	1	30,51
ZUMPANO	2634	0,53	1	18,96
TOTALE	110380	22,08		794,74

Fonte Istat: popolazione residente al 01/01/2023

* Nel Comune di Spezzano della Sila prestano servizio N.2 assistenti sociali assunti con contratto da 17 ore settimanali ciascuno.

** Nel Comune di Casali del Manco presta servizio n. 1 assistente sociale con contratto da 33 ore settimanali

- 3) Le fasi istruttorie e procedurali, funzionali all'immissione in ruolo delle assistenti sociali verrà curata dal Comune Capofila di Cosenza.

Art. 3 - Deroghe ai fini del contenimento delle spese del personale e versamento della quota annuale del FSC.

- 1) Gli Enti aderenti al presente Accordo danno atto che, ai sensi delle disposizioni in narrativa analiticamente richiamate, in particolare il comma 801 della legge di Bilancio 2021 e l'art. 57, comma 3 *septies* del D.L. 104/2020, le spese per l'assunzione di personale, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. (13 ottobre 2020), finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

- 2) A tal fine, quindi, i Comuni, poiché la certezza delle risorse è attestata dal Decreto Ministeriale di attribuzione delle stesse, e considerato, altresì, che la materiale erogazione annuale del Fondo di Solidarietà Comunale dei singoli Enti avviene nel corso dell'anno, stabiliscono **la forma dell'anticipazione dell'importo relativo al Fondo di Solidarietà - Quota D6, da versare, in favore del Comune di Cosenza, secondo quanto stabilito al successivo art. 4**

Art. 4 – Meccanismo di trasferimento delle risorse da parte dei Comuni

- 1) L'Ente capofila si impegna a completare le procedure relative all'immissione in ruolo dei 19 assistenti scolari. Qualora esse non dovessero essere completate al 31.12.2024 i Comuni concordano di consentire una eventuale nuova limitata proroga strettamente necessaria all'ultimazione delle procedure.
- 2) I singoli Comuni provvederanno a trasferire al Comune di Cosenza, in qualità di Ente Capofila dell'ATS, la quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale a ciascun Ente assegnata, al netto di quanto necessario a ciascun Ente per garantire l'assunzione e/o il mantenimento finanziario di assistenti sociali già assunti in proprio a tempo pieno e indeterminato.
- 3) Per l'intera vigenza del presente Accordo, di cui al successivo art. 5, gli Enti aderenti si impegnano a versare, in favore del Comune di Cosenza, la propria quota parte della voce D6 del Fondo di Solidarietà Comunale al fine di assicurare la totale copertura della spesa e di ogni ulteriore onere che deriverà, per l'intera durata dei rapporti di lavoro, dalla contrattualizzazione a 36 ore settimanali per ciascuno dei dipendenti assunti all'esito delle procedure di cui al presente Atto.
- 4) Il trasferimento di detta quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei Comuni in favore dell'Ente è effettuato, inderogabilmente, entro il mese di luglio di ogni anno e comunque non oltre la data di incameramento della stessa, al fine di poter consentire al Comune Capofila il regolare pagamento degli emolumenti del personale oggetto del presente accordo. In caso di omesso versamento nel termine previsto, l'Ambito Territoriale Sociale, attraverso il Comune Capofila, avvierà le ordinarie azioni di recupero del credito previste dalle vigenti disposizioni in materia. Esperite, infruttuosamente, dette azioni, l'Ambito potrà procedere ad interrompere il distacco del personale nei confronti dell'Ente inadempiente.
- 5) Gli Enti aderenti al presente Accordo sono tenuti al versamento di quanto dovuto in favore del Comune Capofila anche in caso di approvazione di piano di riequilibrio economico-finanziario, nonché in ipotesi di dichiarazione di dissesto finanziario.
- 6) Il trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale - voce D6 al Comune Capofila garantirà la copertura del costo complessivo del personale comprensivo di ogni altro onere accessorio.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo ha durata illimitata, in considerazione della natura strutturale delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale – Voce D6.

In ordine a quanto al comma precedente, gli Enti aderenti prendono atto della prassi interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha chiarito:

1. *Si evidenzia che lo stesso art. 1 della Legge n. 178/2020, ai commi 791-794, ha stanziato ulteriori risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, attraverso un'integrazione del Fondo di Solidarietà Comunale di 215 milioni nel 2021, in crescita fino a 651 dal 2030. L'intervento prevede che gli obiettivi di servizio cui vincolare tali risorse siano definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard. Sono in corso interlocuzioni tecniche con tale Commissione ai fini di garantire la massima efficacia combinata dei due interventi anche per i Comuni e gli Ambiti territoriali che presentano condizioni di maggiore sofferenza in ambito di servizi sociali.*
2. *Alla finalità di potenziamento dei servizi possono concorrere le risorse che l'articolo 1, comma 791 della Legge di bilancio 2021 dedica al rafforzamento del Fondo di Solidarietà Comunale per lo sviluppo e l'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata.*
3. *L'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, della Legge n. 232/2016 prevede che la Quota D6, è costituita da "risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'art. 1, comma 797, alinea, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500".*
4. *L'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, della Legge n. 232/2016 ha destinato alla Quota D6 215.923.000 Euro per l'anno 2021; 254.923.000 Euro per l'anno 2022; 299.923.000 Euro per l'anno 2023; 345.923.000 Euro per l'anno 2024; 390.923.000 Euro per il 2025; 442.923.000 Euro per l'anno 2026; 501.923.000 Euro per l'anno 2027; 559.923.000 Euro per l'anno 2028; 618.923.000 Euro per l'anno 2029; 650.923.000 Euro per l'anno 2030, e quindi con andamento incrementale fino a regime.*

Art. 6 - Modalità di utilizzo del personale assunto

1. Tutti i Comuni dell'Ambito, in proporzione alla popolazione residente ed al raggiungimento del LEPS 1:5000, usufruiranno del servizio sociale professionale in virtù della presente Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell'Ambito Territoriale, mediante il coordinamento del personale da parte del Comune Capofila, in accordo con i singoli Comuni, con l'obiettivo di continuare a garantire e rafforzare, uniformemente, il servizio sociale professionale in tutto l'Ambito.
2. I dipendenti saranno assegnati a ciascun Comune con apposito provvedimento determinativo adottato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Identico provvedimento recettizio sarà adottato dal Comune di assegnazione.
3. La titolarità del rapporto organico è conservata in capo al Comune Capofila di Cosenza, cui compete la gestione degli istituti connessi al rapporto di lavoro. Il Comune di Cosenza, quale Ente capofila, corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali, attingendo alle risorse di cui al precedente art. 4.
4. Ciascun dipendente presterà servizio presso il Comune di assegnazione, per il tempo previsto nel provvedimento di cui al comma precedente, che sarà considerato orario di servizio. Ai fini

della rilevazione della presenza in servizio il dipendente sarà tenuto a rispettare le disposizioni del Comune Capofila. La prestazione lavorativa dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di servizio del Comune utilizzatore, al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, garantendo uniformità nel livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale.

5. Il dipendente assegnato sarà tenuto ad ottenere preventiva autorizzazione da parte del Responsabile di Settore/Area del Comune di assegnazione per quanto riguarda permessi, assenze, ferie, nonché nell'ordinaria gestione dell'orario di servizio del Comune. Inoltre, pur rimanendo il coordinamento del servizio in capo al Responsabile dell'Ufficio di Piano, il dipendente è tenuto, per quanto riguarda l'attività svolta e gli interventi effettuati, a coordinarsi con il Responsabile di Settore/Area del Comune utilizzatore o suo delegato. Ai fini della presa in carico dei casi di intervento sociale, il Responsabile di Settore/Area comunicherà direttamente al dipendente tali situazioni, con nota formale. Quest'ultimo, poi, provvederà ad informare e aggiornare l'Ambito sociale sul proprio carico di lavoro e sulle prese in carico.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda ai provvedimenti di cui al comma 2 e ad eventuali accordi integrativi tra Comune di Cosenza ed Ente utilizzatore.

Art. 7 – Registrazione e spese

L'Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 come modificato dal D.P.R. n. 955/82, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Art. 8 - Modifica e/o integrazione

Il presente Accordo può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione dello stesso e rimarrà valido fintantoché resterà in fieri l'attuale assetto istituzionale della gestione dell'Ambito per come deliberato dalla Giunta regionale con atto n.449 del 14/11/2016.

La presente Convenzione ha vigore fino a modifiche quali la possibile fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero o altre ragioni che ne caduchino la sussistenza.

Art. 9 - Norme transitorie e rinvio

Per quanto non previsto nel presente Accordo, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia e in particolare al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 *bis* Legge n. 241/1990, sottoscrivono digitalmente come segue.

COMUNE	SINDACO
APRIGLIANO	Alessandro Leonardo Porco
CAROLEI	Francesco Iannucci
CELICO	Matteo Francesco Lettieri
CERISANO	Lucio Di Gioia
COSENZA (Capofila)	Francesco Alessandro Caruso
DIPIGNANO	Gaetano Sorcale
DOMANICO	Gianfranco Segreti
LAPPANO	Angelo Marcello Gaccione
MENDICINO	Irma Bucarelli
PIETRAFITTA	Antonio Muto
ROVITO	Giuseppe De Santis
SPEZZANO DELLA SILA	Salvatore Monaco
ZUMPANO	Fabrizio Fabiano
CASALI DEL MANCO	Francesca Pisani